CAMERA DEI DEPUTATI N. 824

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BIONDI

Disciplina delle forme di esercizio collettivo dell'attività professionale

Presentata il 21 maggio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nella società odierna si assiste ad un fenomeno sempre crescente di associazionismo e di collaborazione tra professionisti.

L'organizzazione del gruppo, il più delle volte omogeneo, altre volte eterogeneo in relazione al tipo di professione esercitata, si pone come immediata risposta alle richieste di sempre maggior competenza, specializzazione e prontezza d'intervento richieste dalla pratica degli affari.

A fronte di queste ed altre esigenze che sarebbe troppo lungo enumerare, ma riscontrabili quotidianamente e praticamente, sta diventando pressoché impossibile la sopravvivenza del libero professionista che operi da solo e con sistemi tradizionali.

A parere del proponente quindi è solo attraverso un'organizzazione che riesca ad assorbire tutte le sollecitazioni di natura economica e sociale che sarà possibile riaffermare la qualità del lavoro del libero professionista e conseguentemente reinserirlo nella posizione che gli compete nella società.

Il problema si pone nel momento in cui deve qualificarsi l'entità del gruppo sorto a seguito delle citate esigenze della clientela.

In tale contesto al momento di definire tale entità è necessario evidenziare quelli che sono i princìpi cardine dai quali assolutamente non si può prescindere e che costituiscono l'essenza stessa dell'attività libero professionale.

Ora, fra le proposte di legge presentate in Parlamento nella X legislatura, alcune (ad esempio quella avanzata dai deputati Righi, Andreoli ed altri, atto Camera n. 898), pur necessitando delle opportune

modifiche ed integrazioni, apparivano quanto meno sensibili a detti princìpi; altre proposte (fra le quali si evidenzia quella dei deputati Borgoglio, Cavicchioli ed altri, atto Camera n. 2949) si ponevano in assoluto contrasto con i princìpi medesimi manifestando il non tanto implicito intendimento di determinare un gravissimo affievolimento degli stessi.

La presente proposta assume come criterio fondamentale quello di consentire l'esercizio professionale associato soltanto nella forma di società semplice e in forme associative quali l'associazione in partecipazione, sia pure con gli opportuni temperamenti ed adattamenti.

È infatti certo che, in particolare le società semplici, possono avere ad oggetto soltanto un'attività non commerciale e quindi un'attività agricola o civile.

Codesto tipo di società potrebbe quindi consentire il superamento dell'inconciliabile dualismo tra la figura dell'imprenditore (che caratterizza le società commerciali) e quella del professionista.

La necessità anche di un raccordo con la realtà dei Paesi europei, unitamente a quella di togliere il professionista dal suo isolamento, impongono una rivisitazione legislativa sulla delicata materia, la quale però deve rendersi anzitutto garante a che l'attività professionale venga esercitata, anche in forma associata, soltanto da coloro che siano in possesso dei necessari titoli di studio ed abilitazione.

In tale contesto, proprio a livello europeo, pur nella difformità delle normative si tende ad introdurre correttivi alla forma classica della società onde mantenere fermi i princìpi dell'indipendenza e della responsabilità.

In Francia, ad esempio, con legge 29 novembre 1966 è consentita la costituzione di società civili con personalità giuridica tra professionisti che svolgono la stessa attività.

Nella Repubblica federale di Germania, in Belgio, in Spagna e nei Paesi Bassi non si possono costituire società con personalità giuridica.

In Inghilterra ed in Irlanda, le società tra professionisti sono concepite in forma di società di persone, le *partnership* regolate da una legge del 1890, prive di personalità giuridica e basate sul principio della responsabilità illimitata e personale dei soci.

Fanno eccezione gli avvocati a cui è espressamente vietato associarsi.

Infine, c'è da sottolineare che nella maggior parte dei Paesi europei l'accesso a terzi è vietato; solo gli esercenti la libera professione possono essere membri della società.

Pertanto, a detta del proponente è urgente per il legislatore intervenire per regolare, in maniera organica e conforme alle attuali esigenze del settore, la materia, rispettando però rigorosamente le fondamentali leggi della libertà di pensiero, di organizzazione sociale e di lavoro, e tutelando i princìpi che informano l'esercizio stesso della libera professione senza i quali non può esistere una società equilibrata e libera.

Non si ritiene opportuno passare ad illustrare i singoli articoli, ma un discorso particolare meritano gli articoli 9, 14 e 15.

Articolo 9. Il problema dell'attività gestoria nell'ambito delle società di professionisti. Occorre innanzitutto differenziare la titolarità del potere rappresentativo da quella del potere gestionale. I poteri di amministrazione, nella società semplice sono regolati dagli articoli 2257 e 2258 mentre il potere di rappresentanza è regolato dall'articolo 2266 del codice civile. È peraltro opportuno evidenziare che a differenza di quanto avviene (almeno secondo l'opinione dominante) per le società di capitali (argomentando *ex* articolo 2384 del codice civile), nella società semplice non esiste scissione tra potere gestorio e rappresentanza. Ciò premesso, sembrerebbe preferibile, almeno a prima vista, la scelta per l'amministrazione e quindi per la rappresentanza disgiuntiva, attesa la particolare attività esercitata dai singoli soci-amministratori.

Infatti lo stesso « diritto di voto », o a maggior ragione, l'amministrazione congiuntiva sembrerebbe porsi in stridente ed irrimediabile contrasto con i princìpi

deontologici di autonomia decisionale ed operativa del singolo professionista. Peraltro tale discrasia può ritenersi a buon diritto soltanto apparente. A tal uopo è sufficiente rilevare che le espressioni « operazione » ed « operazioni » usate negli articoli 2257 e 2258 del codice civile, se rapportate all'effettiva attività svolta dalle società di professionisti non possono certo riferirsi all'ordinaria e pratica conduzione dell'opera libero professionale. Il riferimento è invece sicuramente « mirato » alle nuove iniziative che possono essere assunte dalle società, al di fuori delle ipotesi in cui l'assunzione delle iniziative medesime si palesi in contrasto con i princìpi deontologici o, addirittura, con le norme di legge. Il problema dell'assunzione di nuove iniziative si può invece porre ad esempio nel caso della decisione in ordine alla stipulazione di un ponderoso contratto di consulenza o a fronte di particolari convenzioni.

Pertanto il problema dell'amministrazione in stretto riferimento alla gestione dell'attività professionale è un falso problema, poiché esso si può porre esclusivamente in relazione alla gestione di quella attività che potremmo, anche se impropriamente, definire imprenditoriale da parte delle società.

Articoli 14 e 15. Nell'ipotesi di successione *mortis causa* nella quota sociale si è preferito prevedere la liquidazione della quota a favore degli eredi del socio defunto, onde consentire un immediato ristoro patrimoniale ai parenti del socio professionista deceduto ed evitare al tempo stesso l'instaurarsi di inevitabili vertenze a seguito della previsione delle cosiddette « clausole di continuazione ». È noto che la dottrina e la giurisprudenza, sulla base del disposto dell'articolo 2284 del codice civile, hanno individuato almeno tre tipi di clausole di continuazione con gli eredi.

1) *Clausole di continuazione facoltativa.*

La società è obbligata ad accogliere in società l'erede o gli eredi se questo o questi vi acconsentano. È chiaro peraltro che gli eredi dovranno essere in possesso dei titoli abilitativi necessari. Questa clausola non comporta particolari problemi né da un punto di vista successorio né da un punto di vista societario. Si può strutturare come un contratto a favore del terzo da seguirsi dopo la morte dello stipulante, secondo lo schema seguente:

Società = promettente;

Socio = stipulante;

Eredi = terzi beneficiari.

2) *Clausole di continuazione obbligatoria.*

Gli eredi sarebbero obbligati a continuare nella società di cui faceva parte il *de cuius*. Si pone un problema fondamentale, quali effetti produrrà la violazione del patto a carico degli eredi.

Se si ammette la tutela dell'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre *ex* articolo 2932 del codice civile si ricade nelle clausole di continuazione automatica di cui *infra*. Se non si ammette la coercibilità della predetta obbligazione (il che sarebbe tra l'altro motivato dall'impossibilità di imporre ad un determinato soggetto oltre alla responsabilità illimitata anche la scelta di una determinata professione) residuerebbe un'azione per il risarcimento dei danni a carico degli eredi, nell'ipotesi in cui questi ultimi si rifiutassero di subentrare in società. Si dubita della validità della predetta clausola e ciò a maggior ragione in riferimento alle società di professionisti.

3) *Clausole di continuazione automatica.*

Gli eredi subentrano immediatamente in società indipendentemente dal loro consenso. Tale clausola è ritenuta nulla sia per il divieto dei patti successori, sia per l'impossibilità di far assumere agli eredi la responsabilità illimitata o l'esercizio di una determinata professione senza il loro consenso.

Si è ritenuto inoltre di prevedere l'unanimità per l'ingressso in società di un

nuovo socio in considerazione dell'*intuitus* che deve necessariamente presiedere alla formazione ed alla conservazione di una società di professionisti. Da un punto di vista tecnico peraltro, nulla osta a che il trasferimento della quota *inter vivos* avvenga a seguito del consenso manifestato da una determinata maggioranza dei soci – maggioranza da determinarsi preferibilmente per capi e non per quote di capitale –. Resta ovviamente imprescindibile l'esigenza che il nuovo socio sia in possesso di tutti i requisiti ed i titoli necessari all'esercizio dell'attività professionale.

Infine l'impostazione della presente proposta di legge ed in particolare la *ratio* dell'articolo 15, consente agevolmente di superare la problematica relativa ai rapporti tra il cosiddetto « socio d'opera » ed il « socio capitalista », in riferimento ai modi di liquidazione della quota. Tale problematica si sarebbe sicuramente posta accogliendo una struttura delle società di professionisti difforme da quella dal proponente propugnata.

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I.

ART. 1.

(Forma della società tra professionisti).

1. Gli iscritti negli albi o elenchi previsti dagli articoli 2229 e seguenti del codice civile possono costituire tra loro società per svolgere in comune l'attività professionale cui sono abilitati o per coordinare le prestazioni intellettuali proprie di abilitazioni diverse.

2. Le società di cui al comma 1 sono regolate, per quanto non disposto dalla presente legge, dalle norme sulla società semplice, nonché dalle discipline vigenti per le professioni intellettuali interessate, in quanto compatibili.

ART. 2.

(Incompatibilità).

1. L'incarico professionale si intende assunto dalla società anche se conferito al singolo socio, salvo diversa pattuizione inserita nell'atto costitutivo. Nel caso di particolari disposizioni normative che prevedono in via esclusiva il conferimento dell'incarico al singolo socio persona fisica, l'estensione dell'incarico medesimo in capo alla società rileva soltanto nei rapporti interni tra i soci.

2. Si estendono alle società tra professionisti le disposizioni relative alla incompatibilità per l'assunzione o l'espletamento dell'incarico da parte dei singoli soci.

3. Alle società tra professionisti non possono appartenere, neanche quali collaboratori o ausiliari, i dipendenti privati dello Stato, delle regioni, degli enti locali, degli altri enti pubblici, anche economici,

ancorché le singole discipline consentano l'esercizio delle attività professionali. Tale divieto non si applica ai docenti universitari.

ART. 3.

(Esercizio dell'attività).

1. Le prestazioni delle società tra professionisti sono svolte personalmente dai soci, i quali, in ogni caso, debbono essere liberi professionisti iscritti negli albi o elenchi previsti dagli ordinamenti professionali.

2. La società può costituirsi solo tra soci collaboratori ai quali, se lavoratori subordinati, si applica la disposizione di cui all'articolo 2238, secondo comma, del codice civile, ove la collaborazione sia consentita dal contratto e non sia incompatibile con l'oggetto della prestazione.

3. Nello svolgimento degli incarichi professionali assunti dalla società, i soci debbono rendere nota la loro appartenenza alla società.

4. L'attività professionale svolta dai soci dà luogo a tutti gli obblighi ed ai diritti previsti dalle norme previdenziali per le varie professioni; i contributi di carattere oggettivo sono dovuti nella stessa misura che si applica agli atti compiuti dal professionista singolo.

CAPO II.

ART. 4.

(Costituzione della società).

1. La costituzione della società avviene per atto scritto da sottoporre alla formalità della registrazione.

2. Copia dell'atto costitutivo e delle successive modificazioni, anche nelle ipotesi di società interprofessionali, è inviata ai competenti consigli degli ordini, collegi ed albi del luogo ove la società ha stabilito la propria sede legale, entro quindici giorni dalla registrazione dell'atto costitutivo.

3. I consigli di cui al comma 2, verificata l'osservanza delle norme contenute nella presente legge, iscrivono gli atti di cui al medesimo comma 2 in appositi registri allegati ai rispettivi albi ed elenchi, inserendoli in fascicoli intestati alla società. L'iscrizione è effettuata e comunicata alla società entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti di cui sopra.

4. Qualora anche un solo consiglio degli ordini, collegi ed albi del luogo ove la società ha stabilito la propria sede legale non dovesse disporre l'iscrizione, invia alla società comunicazione scritta e motivata entro lo stesso termine di sessanta giorni di cui al comma 3. In tal caso, la società può proporre ricorso contro i provvedimenti dei consigli, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione del motivato diniego dell'iscrizione, al corrispondente consiglio nazionale o, in caso di società interprofessionale, alla commissione di cui all'articolo 12. Gli organi adibiti, sentite le parti interessate ed assunte le necessarie informazioni, emettono la propria decisione entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data di ricevimento del ricorso. Tale decisione viene comunicata per iscritto alla società ed alla controparte. In caso di accoglimento del ricorso, è disposta l'iscrizione della società. In caso di definitivo diniego all'iscrizione, la società si ritiene sciolta di diritto e gli amministratori provvedono alla liquidazione del patrimonio della medesima secondo le disposizioni di cui agli articoli 2272 e seguenti del codice civile.

5. I consigli degli ordini, collegi ed albi che hanno iscritto la società a norma dei commi precedenti, entro trenta giorni dall'iscrizione, ne danno comunicazione ai consigli degli ordini, collegi ed albi di appartenenza di ogni singolo socio per l'annotazione nel fascicolo personale.

6. L'attività della società può essere esercitata solamente a decorrere dalla data dell'iscrizione di cui ai commi 3 e 4.

ART. 5.

(Istituzione di sedi secondarie).

1. La società può istituire sedi secondarie per lo svolgimento della propria atti-

vità. In tal caso, la società invia copia dell'atto costitutivo e delle successive modificazioni, nonché copia della comunicazione dell'avvenuta prima iscrizione, ai consigli degli ordini, collegi ed albi del luogo ove la società ha istituito la sede secondaria.

2. I consigli degli ordini, collegi ed albi che hanno ricevuto la comunicazione di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla ricezione, ne danno comunicazione ai consigli degli ordini, collegi ed albi di iscrizione di ogni singolo socio per l'annotazione nel fascicolo personale.

3. La società comunica l'istituzione delle sedi secondarie ai consigli degli ordini, collegi ed albi del luogo ove la società ha stabilito la propria sede legale.

ART. 6.

(Ragione sociale).

1. La ragione sociale deve contenere il nome di uno o più soci e deve essere seguita dalla dicitura « società tra professionisti ». Nella ragione sociale, oltre al nome di uno o più soci attualmente esercenti, può essere conservato il nome di uno o più soci receduti o defunti purché il socio receduto o gli eredi del socio deceduto vi consentano.

2. Nella corrispondenza, negli atti e nelle comunicazioni della società debbono essere riportati i nomi ed i titoli e qualifiche di tutti i soci.

ART. 7.

(Responsabilità professionale).

1. La responsabilità civile derivante dall'attività professionale svolta dai singoli soci nell'ambito della società, anche se in esecuzione di un incarico formalmente conferito al singolo professionista ai sensi del comma 1 dell'articolo 2, è solidale tra i singoli professionisti che hanno effettivamente svolto l'incarico e la società, salvi i rapporti interni per la rivalsa.

2. Le società tra professionisti, prima di dare inizio alla propria attività, contraggono assicurazione per la responsabilità civile professionale con compagnie assicuratrici di primaria importanza. Il capitale assicurato è fissato in un ammontare minimo di lire 1.000.000.000 per ogni partecipante alla società ed è proporzionalmente aumentato ogni qualvolta si verifichi il subingresso di un nuovo socio. Nella corrispondenza, negli atti e nelle comunicazioni della società deve darsi atto dell'ammontare del capitale assicurato.

3. Copia del contratto di assicurazione prima della stipulazione è preventivamente inviata ai consigli dei rispettivi ordini, albi e collegi, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In difetto di opposizione nel termine di quindici giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, il contenuto del relativo contratto deve ritenersi approvato ad ogni fine ed effetto, ad eccezione dell'elemento del capitale assicurato da determinarsi in base ai criteri di cui ai commi precedenti.

4. La società comunica ai clienti, che ne facciano richiesta, i dati del contratto di assicurazione.

5. È espressamente vietato introdurre, nei patti sociali che regolano la vita della società, la clausola di esonero da responsabilità per le obbligazioni sociali di cui all'articolo 2267 del codice civile, a favore di uno o più soci. Tale clausola è pertanto priva di qualsivoglia efficacia e la responsabilità dei soci nei confronti dei terzi è regolata in base ai princìpi di cui sopra, e per quanto non espressamente disposto dalle norme dettate in materia di società semplice.

CAPO III.

ART. 8.

(Contenuto dell'atto costitutivo).

1. L'atto costitutivo della società tra professionisti deve indicare le generalità dei soci con la precisazione dell'albo od

elenco professionale di appartenenza, la ragione sociale, la sede legale della società, le attività esercitate, i soci amministratori e la loro durata in carica.

2. Salvo diversa pattuizione, da inserire nell'atto costitutivo, l'atto stesso può essere modificato solo con il consenso unanime dei soci.

3. La partecipazione dei soci agli utili e alle perdite della società si presume uguale, salvo diversa pattuizione dell'atto costitutivo. In considerazione della particolare attività esercitata, la predetta ripartizione si applica anche nell'ipotesi prevista dall'articolo 2263, secondo comma, del codice civile. Il diritto alla distribuzione degli utili può essere limitato e modificato solo con il consenso unanime dei soci, anche nell'ipotesi in cui sia prevista la modificabilità a maggioranza dei patti sociali.

ART. 9.

(Amministrazione della società).

1. L'amministrazione e la rappresentanza della società sono conferite con la deliberazione adottata dai soci, con le maggioranze previste dall'atto costitutivo, ad uno o più soci e con le stesse modalità possono essere revocate. La revoca dell'amministratore o degli amministratori può essere deliberata, con la maggioranza prevista, nel caso in cui gli amministratori siano stati nominati in sede di atto costitutivo, ovvero nell'ipotesi di nomina successiva con atto separato, ovvero, infine, nel caso in cui i poteri di amministrazione derivino direttamente dal disposto dell'articolo 2257 del codice civile. In assenza di una giusta causa, i soci revocanti sono tenuti al risarcimenti dei danni subiti dall'amministratore revocato. In presenza di una giusta causa di revoca quest'ultima può essere richiesta giudizialmente da qualsiasi socio, qualunque sia l'origine della qualifica e dei poteri dell'amministratore.

2. I poteri dei soci amministratori sono regolati dagli articoli 2257 e 2258 del codice civile.

3. I soci possono pattuire, nell'atto costitutivo, di determinare la maggioranza necessaria per la nomina degli amministratori e per l'attribuzione dei loro poteri, anche con criteri diversi da quello previsto dall'articolo 2258, secondo comma, del codice civile.

4. È espressamente vietata la nomina di amministratori non soci.

ART. 10.

(Esclusività dell'esercizio professionale).

1. I soci di società tra professionisti forniscono le loro prestazioni esclusivamente per conto della società, salva diversa pattuizione inserita nell'atto costitutivo.

ART. 11.

(Poteri e funzioni degli ordini, collegi ed albi professionali).

1. Negli albi ed elenchi professionali deve risultare l'eventuale appartenenza degli iscritti a società tra professionisti.

2. Gli ordini, i collegi e gli albi professionali esercitano nei confronti degli iscritti, componenti di società tra professionisti, i poteri e le funzioni previsti dai vigenti ordinamenti riguardo ai singoli professionisti. In particolare essi tutelano la dignità della professione ed assicurano il rispetto dei princìpi di deontologia professionale applicabili all'esercizio dell'attività in forma associata.

3. La valutazione delle violazioni dei patti sociali che costituiscono infrazione disciplinare, spetta, ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'ordinamento professionale, ai consigli degli ordini, collegi ed albi professionali cui appartengono i singoli soci.

ART. 12.

(Commissione nazionale per le società interprofessionali).

1. È costituita una commissione nazionale per le società interprofessionali, no-

minata, ogni tre anni, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, che ne determina funzioni e competenze.

2. Fanno parte della commissione di cui al comma 1 un rappresentante per ogni consiglio nazionale, ordine, collegio ed albo professionale.

ART. 13.

(Esclusione dalla società).

1. La cancellazione e la radiazione di un socio dall'albo e dall'elenco di appartenenza comportano l'esclusione di diritto dalla società. A tale fine, il consiglio degli ordini, collegi ed albi d'iscrizione del socio, deve comunicarne la cancellazione e la radiazione ai consigli degli ordini, collegi ed albi dei luoghi ove la società ha stabilito la propria sede legale ed istituito le sedi secondarie.

2. In caso di sospensione di un socio dall'esercizio della professione, o qualora il socio si sia reso colpevole di gravi inadempienze o sia divenuto per qualsiasi ragione incapace di svolgere la propria attività, l'esclusione dalla società, in mancanza di espressa previsione nell'atto costitutivo, è deliberata a norma dell'articolo 2287 del codice civile.

ART. 14.

(Recesso del socio e cessione della quota sociale).

1. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2285 del codice civile, il socio può recedere dalla società, ancorché costituita a tempo determinato, con un preavviso di sei mesi, salvo diversa pattuizione nell'atto costitutivo.

2. Il recesso è comunicato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento a tutti i soci presso il domicilio che a tale esclusivo fine gli stessi eleggeranno presso la sede principale della società. Il termine di preavviso di cui al comma 1 decorre dall'invio della comunicazione secondo le modalità indicate nel presente comma.

3. La quota sociale, anche nell'ipotesi in cui sia prevista la modificabilità a semplice maggioranza dei patti sociali, non può essere ceduta che a terzi professionisti in possesso di tutti i requisiti previsti per l'ammissione a socio, previo l'unanime consenso degli altri soci.

4. In caso di rifiuto alla cessione, il cedente ha diritto alla liquidazione della sua quota secondo quanto previsto dall'articolo 15.

ART. 15.

(Liquidazione della quota del socio uscente).

1. In tutte le ipotesi di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio, questi o i suoi eredi hanno diritto alla liquidazione della quota, calcolata in base alla situazione patrimoniale della società redatta alla data dell'evento.

2. Per quanto riguarda i crediti per prestazioni professionali si fa riferimento alle competenze spettanti per le prestazioni effettuate fino alla data di effetto dello scioglimento. I beni e i diritti di cui è titolare la società sono da valutare in base al valore corrente.

3. In mancanza di diversa previsione nell'atto costitutivo, il pagamento della quota si effettua:

a) entro sei mesi per la quota afferente il patrimonio netto, con esclusione dei crediti professionali;

b) entro i trenta giorni successivi a ciascun trimestre solare, per i crediti incassati relativamente a prestazioni effettuate nel periodo anteriore alla data di effetto dello scioglimento, al netto dei relativi eventuali oneri.

4. In caso di disaccordo tra le parti in ordine alle disposizioni del presente articolo, la soluzione delle controversie è demandata ad un arbitratore nominato di comune accordo dalle parti o, in caso di disaccordo, dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione la società ha stabi-

lito la propria sede legale. L'arbitratore decide con equo apprezzamento, in conformità al disposto dell'articolo 1349 del codice civile.

5. È inoltre in facoltà dei soci rimasti di procedere allo scioglimento ed alla messa in liquidazione della società. In tal caso, il socio receduto o escluso o gli eredi del socio defunto hanno diritto alla proporzionale quota di liquidazione. La facoltà di scelta da parte dei soci rimanenti o superstiti deve comunque improrogabilmente essere effettuata entro e non oltre sessanta giorni da quando si è verificato l'evento che ha determinato la risoluzione del rapporto sociale limitatamente al socio receduto, escluso o defunto.

ART. 16.

(Registri contabili).

1. Le società tra professionisti sono obbligate a tenere le scritture contabili previste per gli esercenti attività professionali.

ART. 17.

(Tariffe).

1. Alle prestazioni fornite dalle società tra professionisti si applicano le tariffe per i compensi, le indennità e le spese relative alle professioni di appartenenza dei singoli soci.

2. Il parere previsto dall'articolo 2233 del codice civile, o dai singoli ordinamenti professionali, per la determinazione dei compensi dovuti alle società è espresso dai competenti ordini, collegi ed albi professionali cui si riferisce la prestazione, del luogo ove la società ha stabilito la propria sede legale.

CAPO IV.

ART. 18.

(Investimenti).

1. Alle società tra professionisti è vietato svolgere attività diverse da quelle

puramente professionali. In particolare, è vietato l'esercizio di attività commerciali o imprenditoriali. Le disponibilità sociali pertanto possono essere investite esclusivamente in beni funzionali e strumentali al tipo di attività esercitata. Gli investimenti delle proprie disponibilità non devono essere finalizzati allo svolgimento di attività diverse da quelle previste dall'atto costitutivo o comunque non compatibili con gli ordinamenti professionali di appartenenza dei singoli soci.

CAPO V.

ART. 19.

(Cessione dei contratti).

1. La cessione a favore delle società dei contratti di noleggio, somministrazione, impiego e dei contratti con enti o con aziende di pubblici servizi, già stipulati dai professionisti soci anche individualmente, ha luogo a richiesta della società da comunicarsi alla controparte entro un anno dalla sua costituzione e regolarizzazione.

2. Per la cessione a favore della società dei contratti di locazione, non occorre il preventivo consenso del locatore, al quale è data comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il locatore può opporsi, solo per gravi motivi, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

ART. 20.

(Società fra notai).

1. L'esercizio in forma societaria della professione notarile rimane regolato dall'articolo 82 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e, in quanto applicabili, dalle norme del codice civile sulla società semplice.

2. Restano ferme, per i notai, le norme previste dalle vigenti leggi tributarie per le società o associazioni tra professionisti.

ART. 21.

(Disposizioni transitorie).

1. Oltreché nelle forme societarie di cui alla presente legge, le attività professionali possono essere esercitate altresì in forma associativa secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815.

2. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano un'attività professionale in forma societaria diversa da quella in essa prevista devono conformarsi, entro il termine di tre mesi a decorrere da tale data, alle disposizioni della presente legge.

3. La registrazione dell'atto costitutivo, con l'indicazione che trattasi di regolarizzazione ai sensi del comma 2, è effettuata ai sensi dell'articolo 11 della tariffa parte I allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

4. Le società che non si conformino alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 sono sciolte di diritto.

5. Tutti i contratti o accordi conclusi dalle società di cui al comma 4 sono nulli, disponendosi l'immediata restituzione delle somme corrisposte in esecuzione dei contratti medesimi; sono inoltre assunte, a totale cura e spese dei soci delle predette società, in solido tra di loro, tutte le misure occorrenti per ripristinare la situazione *ex quo ante*.

6. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano una professione o un'attività associativa in forma diversa da quella in essa prevista, nell'ipotesi in cui proseguano nell'esercizio delle dette attività, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, sono assoggettati alle sanzioni di cui all'articolo 22.

ART. 22.

(Sanzioni).

1. Fermo restando il potere disciplinare dei consigli degli ordini, dei collegi e degli albi professionali, salvo che il fatto non costituisca più grave reato o non rientri nella fattispecie di cui all'articolo 348 del codice penale, sono puniti:

a) con l'ammenda fino a 30 milioni di lire, i contravventori delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2; 3 dell'articolo 3; 2 e 6 dell'articolo 4; 1 e 2 dell'articolo 6; 1 dell'articolo 7;

b) con l'arresto fino a tre anni o con l'ammenda da lire 30.000.000 a lire 100.000.000, i contravventori delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 e dell'articolo 21.

2. Le sanzioni previste dalla lettera *b)* del comma 1 si estendono alle violazioni delle disposizioni dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815.